141. **Allegato A**

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

PAG.

Atti di controllo e di indirizzo 3342

Disegni di legge (Assegnazione a Commissioni in sede referente) 3335

Disegno di legge di conversione (Cancellazione dall'ordine del giorno per decadenza del relativo decreto-legge) 3335

Missioni valevoli nella seduta del 20 febbraio 1995 3335

Parlamento europeo (Trasmissione di risoluzioni) 3342

Procedimenti penali nei confronti di un deputato in relazione all'articolo 68, comma 1, della Costituzione (Annunzio della trasmissione di copia di ordinanze) 3342

PAG.

Proposta di inchiesta parlamentare (Assegnazione a Commissione in sede referente) 3341

Proposta di legge di iniziativa regionale (Assegnazione a Commissione in sede referente) 3335

Proposta di legge n. 1969 e concorrenti progetti di legge:

(Articoli da 1 a 4) 3317, 3323, 3325, 3332

(Emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi) 3318, 3324, 3326

Proposte di legge:

(Annunzio) 3335

(Assegnazione a Commissioni in sede referente) 3335

ERRATA CORRIGE 3343

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PROPOSTE E DISEGNO DI LEGGE: VITO ED ALTRI — NUOVE NORME PER L'ELEZIONE, CON IL SISTEMA MAGGIORITARIO UNINOMINALE, DEI CONSIGLI REGIONALI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO CON POPOLAZIONE SUPERIORE AD UN MILIONE DI ABITANTI (804);

UGOLINI ED ALTRI — NUOVE NORME PER L'ELEZIONE DEI CONSIGLI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO (887);

CRUCIANELLI ED ALTRI — NUOVE NORME PER L'ELEZIONE DEI CONSIGLI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO (980);

BASSANINI ED ALTRI — NUOVE NORME SULLA ELEZIONE DEI CONSIGLI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO (1115);

VIETTI ED ALTRI — NUOVE NORME PER L'ELEZIONE, CON IL SISTEMA MAGGIORITARIO UNINOMINALE, DEI CONSIGLI REGIONALI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO (1191);

DOSI ED ALTRI — NUOVE NORME PER L'ELEZIONE DEI CONSIGLI REGIONALI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO (1504);

MASI ED ALTRI — NORME PER L'ELEZIONE DEI CONSIGLI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO (1528);

FINI ED ALTRI — NORME PER LA ELEZIONE DEI CONSIGLI REGIONALI NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO (1559);

REALE ED ALTRI — NORME IN MATERIA DI ELEZIONE DEI CONSIGLI REGIONALI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO (1590);

CORLEONE E REALE — NUOVE NORME PER L'ELEZIONE DEI CONSIGLI REGIONALI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO (1591);

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA — NUOVE NORME PER L'ELEZIONE DEI CONSIGLI REGIONALI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO (1619);

NUOVE NORME PER LA ELEZIONE DEI CONSIGLI REGIONALI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO (1657);

MASI — NUOVE NORME PER LA ELEZIONE DEI CONSIGLI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO (1969);

MALAN — NORME PER L'ELEZIONE DEI CONSIGLI REGIONALI NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO (1986)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. I consigli delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto.

2. Al primo comma dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, le parole « cinque anni » sono sostituite con le seguenti: « quattro anni ».

3. Quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna regione sono eletti sulla base di liste provinciali concorrenti, secondo le disposizioni contenute nella legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni.

4. Un quinto dei consiglieri assegnati a ciascuna regione è eletto con sistema maggioritario, sulla base di liste regionali concorrenti, nei modi previsti dall'articolo 2. La dichiarazione di presentazione di ciascuna lista regionale è effettuata presso la cancelleria della Corte d'appello del capoluogo della regione nei termini di cui all'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni. La presentazione della lista regionale deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno della metà delle province della regione, con arrotondamento all'unità superiore. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate. La presentazione della lista regionale deve essere sottoscritta da un numero di elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della regione non inferiore allo 0,5 per mille e non superiore al 2 per mille del totale degli iscritti nelle liste elettorali stesse.

5. Ogni lista regionale comprende un numero di candidate e candidati non inferiore alla metà dei candidati da eleggere ai sensi del comma 3.

6. In ogni lista regionale e provinciale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati.

7. La presentazione delle liste provinciali dei candidati di cui all'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una delle liste regionali di cui al comma 4; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione della lista regionale predetta. Le liste provinciali e la lista regionale collegate sono contrassegnate dal medesimo simbolo.

8. Più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale. In tal caso, la lista regionale è contrassegnata da un simbolo unico, ovvero dai simboli di tutte le liste ad essa collegate.

9. L'articolo 13 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente:

« ART. 13. – *(Voto di preferenza).* — 1. L'elettore può manifestare una sola preferenza ».

10. Alle liste regionali e ai relativi candidati si applicano le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, intendendosi sostituito l'ufficio centrale regionale all'ufficio centrale circoscrizionale.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE, ESAMINATI NELLA SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1995

ART. 1.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. In ogni lista regionale e provinciale comprendente almeno tre candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei candidati.

1. 62.

Malan.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. In ogni lista regionale e provinciale comprendente almeno tre candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati.

1. 64.

Malan.

Al comma 6, sopprimere le parole: regionale e.

1. 63.

Nespoli.

Al comma 6, sostituire le parole: ai due terzi *con le seguenti:* alla metà.

1. 65.

Moroni, Novelli.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: fino ad un massimo di cinque.

1. 66. Calderisi, Vito, Di Muccio, Usiglio, Perale, Broglia.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: fino ad un massimo di sei.

1. 67. Calderisi, Vito, Di Muccio, Usiglio, Perale, Broglia.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: fino ad un massimo di dieci.

1. 68. Calderisi, Vito, Di Muccio, Usiglio, Perale, Broglia.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: fino ad un massimo di cento.

1. 69. Calderisi, Vito, Di Muccio, Usiglio, Perale, Broglia.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: ; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina.

1. 89.

La Commissione.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-*bis*. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente:

« Le liste devono essere presentate da un numero di elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione non inferiore allo 0,3 per mille e non superiore all'1,2 per mille del totale degli iscritti nelle liste elettorali stesse al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della convocazione dei comizi. ».

Conseguentemente, al comma 10, dopo le parole: si applicano *inserire le seguenti:* , salvo quanto disposto al comma 6-*bis*,.

1. 70.

Malan.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-*bis*. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente:

« Le liste devono essere presentate da un numero di elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione non inferiore allo 0,5 per mille e non superiore al 2 per mille del totale degli iscritti nelle liste elettorali stesse al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della convocazione dei comizi. ».

Conseguentemente, al comma 10, dopo le parole: si applicano *inserire le seguenti:* , salvo quanto disposto al comma 6-*bis*,.

1. 71.

Malan.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-*bis*. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente:

« Le liste devono essere presentate:

a) da almeno 100 e da non più di 200 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;

b) da almeno 200 e da non più di 400 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;

c) da almeno 400 e da non più di 600 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;

d) da almeno 600 e da non più di 800 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. ».

1. 72. Calderisi, Vito, Di Muccio, Usiglio, Perale, Broglia.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-*bis*. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente:

« Le liste devono essere presentate:

a) da almeno 150 e da non più di 300 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;

b) da almeno 250 e da non più di 450 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;

c) da almeno 400 e da non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;

d) da almeno 700 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. ».

1. 61.

Malan.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-*bis*. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente:

« Le liste devono essere presentate:

a) da almeno 150 e da non più di 300 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;

b) da almeno 300 e da non più di 500 elettori iscritti nelle liste elettorali di co-

muni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;

c) da almeno 500 e da non più di 750 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;

d) da almeno 750 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. ».

1. 73. Calderisi, Vito, Di Muccio, Usiglio, Perale, Broglia.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-*bis*. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente:

« Le liste devono essere presentate:

a) da almeno 200 e da non più di 400 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;

b) da almeno 400 e da non più di 800 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;

c) da almeno 600 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;

d) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. ».

1. 74. Calderisi, Vito, Di Muccio, Usiglio, Perale, Broglia.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-*bis*. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente:

« Le liste devono essere presentate:

a) da almeno 400 e da non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;

b) da almeno 600 e da non più di 900 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;

c) da almeno 1.100 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;

d) da almeno 2.100 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. ».

1. 75.

Bassanini, Vigneri.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-*bis*. La lettera *d)* del secondo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituita dalla seguente:

« *d)* da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti ».

1. 90.

La Commissione.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: deve, a pena di nullità, *con la seguente:* può.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1:

al terzo periodo, dopo le parole: lista regionale *inserire la seguente:* eventualmente;

all'ottavo periodo, dopo le parole: a favore della lista regionale *inserire la seguente:* eventualmente.

1. 76.

Dosi.

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: più liste provinciali *inserire le seguenti:* , fino a un massimo di cinque per ogni provincia,.

1. 77.

Malan.

Al comma 8, secondo periodo, sopprimere le parole: ovvero dai simboli di tutte le liste ad essa collegate.

1. 78.

Nespoli.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali o regionali che hanno ottenuto meno del sei per cento dei voti validi in sede regionale.

1. 80.

Nespoli, Mazzone, Nania.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali o regionali che hanno ottenuto meno del cinque per cento dei voti validi in sede regionale.

1. 79.

Nespoli, Mazzone, Nania.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, in sede di prima applicazione della presente legge le liste dei candidati devono essere presentate dalle ore 8 del ventiseiesimo giorno alle ore 12 del venticinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

1. 85.

Governo.

EMENDAMENTO ACCANTONATO NELLA SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO 1995.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. All'articolo 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, al comma 1, le parole da: « di 60 membri » fino a: « 4 milioni di abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « di 60 membri nelle regioni con popolazione superiore a 3,5 milioni di abitanti ».

1. 16.

Turroni, Canesi, Galileo Guidi.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. Può costituire grave violazione di legge, ai sensi del primo comma dell'articolo 126 della Costituzione, l'elezione di un presidente e di membri della giunta del consiglio regionale da parte di una maggioranza consiliare diversa da quella costituitasi a seguito dell'assegnazione dei seggi conseguiti dalla lista regionale ai sensi del comma 4 dell'articolo 1.

2. Possono costituire altresì grave violazione di legge, ai sensi del primo comma dell'articolo 126 della Costituzione, le dimissioni del presidente e dei membri della giunta del consiglio regionale, la loro revoca o il voto di sfiducia nei loro confronti, qualora motivate dal venir meno della maggioranza consiliare di cui al comma 1.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, in deroga a quanto disposto dall'articolo 51 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, lo scioglimento del consiglio regionale è disposto con decreto motivato del Presidente

della Repubblica, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'articolo 126 della Costituzione, secondo le modalità stabilite con apposito regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

1. 09. Dotti, Calderisi, Vito, Di Muccio, Usiglio, Perale, Broglia.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. Può costituire grave violazione di legge, ai sensi del primo comma dell'articolo 126 della Costituzione, l'elezione di un presidente e di membri della giunta del consiglio regionale da parte di una maggioranza consiliare diversa da quella costituitasi a seguito dell'assegnazione dei seggi conseguiti dalla lista regionale ai sensi delle norme di cui alla presente legge. In tale caso, in deroga a quanto disposto dall'articolo 51 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, lo scioglimento del consiglio regionale è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'articolo 126 della Costituzione, secondo le modalità stabilite con apposito regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

1. 010. Calderisi, Vito, Di Muccio, Usiglio, Perale, Broglia.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. Costituisce grave violazione di legge, ai sensi del primo comma dell'articolo 126 della Costituzione, l'elezione di un presidente e di membri della giunta del consiglio regionale da parte di una maggioranza consiliare diversa da quella costituitasi a seguito dell'assegnazione dei seggi conseguiti dalla lista regionale ai sensi delle norme di cui alla presente legge.

1. 011. Calderisi, Vito, Di Muccio, Usiglio, Perale, Broglia.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. Può costituire grave violazione di legge, ai sensi del primo comma dell'articolo 126 della Costituzione, l'elezione di un presidente e di membri della giunta del consiglio regionale da parte di una maggioranza consiliare diversa da quella costituitasi a seguito dell'assegnazione dei seggi conseguiti dalla lista regionale ai sensi delle norme di cui alla presente legge.

1. 012. Calderisi, Vito, Di Muccio, Usiglio, Perale, Broglia.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. In caso di modifica del sistema elettorale per l'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario, entrata in vigore in una data successiva al novantesimo giorno antecedente la data di scadenza dei consigli medesimi, il numero minimo delle sottoscrizioni di cui al comma 2 dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e di cui all'articolo 1, è ridotto dell'ottanta per cento.

1. 013. Calderisi, Vito, Di Muccio, Usiglio, Perale, Broglia.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. In caso di modifica del sistema elettorale per l'elezione dei Consigli regionali delle regioni a statuto ordinario, en-

trata in vigore in una data successiva al novantesimo giorno antecedente la data di scadenza dei Consigli medesimi, il numero minimo delle sottoscrizioni di cui al comma 2 dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e di cui all'articolo 1, è ridotto del settanta per cento.

1. 014. Calderisi, Vito, Di Muccio, Usiglio, Perale, Broglia.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. In caso di modifica del sistema elettorale per l'elezione dei Consigli regionali delle regioni a statuto ordinario, entrata in vigore in una data successiva al novantesimo giorno antecedente la data di scadenza dei Consigli medesimi, il numero minimo delle sottoscrizioni di cui al comma 2 dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e di cui all'articolo 1, è ridotto del sessanta per cento.

1. 015. Calderisi, Vito, Di Muccio, Usiglio, Perale, Broglia.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-*bis*.

L'articolo 51 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

« ART. 51. — Lo scioglimento del consiglio regionale è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, previo parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo seguente, secondo le modalità stabilite con apposito regolamento, ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*) della legge 23 agosto 1988, n. 400.

1. 016. Calderisi, Vito, Di Muccio, Usiglio, Perale, Broglia.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. I membri della Giunta sono eletti a scrutinio palese dal consiglio regionale tra i suoi componenti, su proposta del Presidente della Giunta, dopo la sua elezione.

1. 017 *(nuova formulazione)*.

Calderisi, Vito, Di Muccio, Usiglio, Perale, Broglia.

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

1. La votazione per l'elezione dei consigli regionali avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del capolista della lista regionale collegata, affiancato dal contrassegno o dai contrassegni della medesima lista regionale. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del capolista della lista regionale e i relativi contrassegni sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del capolista e il relativo contrassegno o i relativi contrassegni sono posti al centro di tale secondo rettangolo. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste regionali e per il suo capolista tracciando un segno sul simbolo della lista o sul nome del capolista. Qualora l'elettore esprima il suo voto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore della lista regionale collegata.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

1. La votazione per l'elezione dei consigli regionali avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del capolista della lista regionale collegata, affiancato dal contrassegno della lista regionale collegata. L'elettore esprime il voto per una lista provinciale tracciando un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso per la lista provinciale si intende riferito anche alla lista regionale collegata.

2. 1.

Nespoli, Nania, Mazzone.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 2.7.

Al capoverso 1, dopo il quinto periodo, inserire i seguenti: In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio.

0. 2. 7. 1 *(già 2. 2).*

Vigneri.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

1. La votazione per l'elezione dei consigli regionali avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del capolista della lista regionale collegata, affiancato dal contrassegno o dai contrassegni della medesima lista regionale. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del capolista della lista regionale e i relativi contrassegni sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del capolista e il relativo contrassegno o i relativi contrassegni sono posti al centro di tale secondo rettangolo. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste regionali anche non collegata alla lista provinciale prescelta e per il suo capolista tracciando un segno sul simbolo della lista o sul nome del capolista. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore della lista regionale collegata.

2. 7.

Bassanini.

Al comma 1, sostituire il sesto, il settimo e l'ottavo periodo con i seguenti: L'elettore esprime un unico voto per una lista provinciale, tracciando un segno sul relativo contrassegno. Tale voto si intende riferito anche alla lista regionale collegata. Qualora l'elettore tracci un segno unicamente sul contrassegno o uno dei contrassegni di una lista regionale, il voto si intende validamente espresso a favore di tale lista regionale. L'elettore può altresì esprimere un voto di preferenza per uno dei candidati compresi nella lista provinciale prescelta, scrivendone il cognome ovvero il nome e il cognome nell'apposita riga.

2. 3. Calderisi, Vito, Di Muccio, Usiglio, Perale, Broglia.

Al comma 1, sostituire il settimo e l'ottavo periodo con il seguente: Il voto si intende validamente espresso anche a favore della lista regionale collegata.

2. 4. Calderisi, Vito, Di Muccio, Usiglio, Perale, Broglia.

Al comma 1, settimo periodo, dopo le parole: delle liste regionali *inserire le seguenti:* , anche non collegata alla lista provinciale prescelta.

2. 5.

Vigneri, Reale.

Al comma 1, ottavo periodo, dopo le parole: esprima il suo voto *inserire la seguente:* soltanto.

2. 6.

Vigneri, Reale.

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. Al terzo comma, lettera *a)*, dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, dopo le parole « determina la cifra elettorale di ciascuna lista », sono aggiunte le seguenti: « provinciale, nonché la cifra elettorale di ciascuna lista regionale ». Al medesimo comma, lettera *d)*, sono aggiunte, in fine, le parole: « comunica altresì la cifra elettorale di ciascuna lista regionale ».

2. Dopo il dodicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono aggiunti i seguenti:

« L'Ufficio centrale regionale procede al riparto della restante quota di seggi.

A tal fine effettua le seguenti operazioni:

1) determina in primo luogo la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna lista regionale, sommando le cifre elettorali ad essa attribuite ai sensi del terzo comma, lettera a); individua altresì il totale dei seggi assegnati ai sensi dei commi precedenti al gruppo di liste o ai gruppi di liste provinciali collegate a ciascuna lista regionale;

2) individua la lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale;

3) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero precedente abbiano conseguito una percentuale di seggi pari o superiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio, proclama eletti i primi candidati compresi nella lista regionale fino alla concorrenza del 10 per cento dei seggi assegnati al consiglio; i restanti seggi da attribuire ai sensi del presente comma sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale di cui al numero 2). A tal fine divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste provinciali in questione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo la graduatoria di cui al comma dodicesimo per la parte non ancora utilizzata ai fini dell'assegnazione dei seggi;

4) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di seggi inferiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio, assegna tutta la quota dei seggi da attribuire ai sensi del presente comma alla lista regionale in questione;

5) proclama quindi eletti tutti i candidati compresi nella lista regionale. Qualora alla lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, i seggi residui sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale. I seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali e attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al numero 3), secondo, terzo, quarto e quinto periodo;

6) verifica quindi se la cifra elettorale regionale conseguita dalla lista regionale di cui al numero 2) sia pari o superiore al 40 per cento del totale dei voti conseguiti da tutte le liste regionali;

7) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dalla lista regionale e dai gruppi di liste provinciali ad essa collegate sia pari o superiore al 55 per cento dei seggi assegnati al consiglio; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale un'ulteriore quota di seggi tale da raggiungere la suddetta percentuale con arrotondamento all'unità superiore; tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste collegate ai sensi del numero 3), secondo, terzo, quarto e quinto periodo;

8) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) abbia dato esito positivo, effettua le operazioni di cui al numero 7) sostituendo alla percentuale del 55 per cento quella del 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio.

Nei casi di cui ai numeri 7) e 8) del comma precedente, i seggi assegnati al consiglio ai sensi dell'articolo 2 sono aumentati in misura pari all'ulteriore quota di seggi assegnati ai sensi dei predetti numeri. ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.

Al comma 2, secondo capoverso, numero 3), sostituire il quinto periodo con il seguente: I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al dodicesimo e al tredicesimo comma, ad iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio ai sensi del dodicesimo comma.

3. 3.

La Commissione.

Al comma 2, secondo capoverso, numero 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

« I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al decimo e undicesimo comma, ad iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio ai sensi del comma dodicesimo. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria ».

3. 5.

La Commissione.

All'articolo 3, comma 2, numero 7, sostituire le parole: un'ulteriore quota di seggi tale da raggiungere la suddetta percentuale con arrotondamento all'unità superiore *con le seguenti:* una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 4 e 5 e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore;.

3. 6.

La Commissione.

Al comma 2, terzo capoverso, sostituire le parole da: in misura pari *fino alla fine del capoverso con le seguenti:* in misura tale da garantire le percentuali previste del 60 per

cento e del 55 per cento per la maggioranza nonché del 40 per cento e del 45 per cento per le minoranze.

3. 1.

Reale, Corleone.

Al comma 2, dopo il terzo capoverso, aggiungere il seguente:

L'assegnazione dei seggi in soprannumero e la proclamazione dei candidati a tale titolo eletti, è condizionata risolutivamente alla circostanza che non risulti eletto presidente della regione, ai sensi dell'articolo 122, ultimo comma, della Costituzione, il capolista della relativa lista regionale. Nel caso in cui la condizione risolutiva si verifichi, il consiglio rimane composto dei soli seggi ordinari.

3. 2.

Vietti.

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente capoverso:

« Nel caso in cui più gruppi di liste provinciali siano collegate alla lista di cui al numero 2) del quattordicesimo comma, l'Ufficio centrale regionale compila altresì la graduatoria per le eventuali surroghe dei candidati ai sensi del terzo comma dell'articolo 16. A tal fine divide la cifra elettorale di ciascuno dei gruppi di liste provinciali di cui al periodo precedente successivamente per 1, 2, 3, 4 sino a concorrenza dei candidati proclamati eletti nella lista regionale e quindi sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei candidati eletti, disponendoli in una graduatoria decrescente. Tale graduatoria viene utilizzata per le eventuali surroghe di cui al terzo comma dell'articolo 16 ».

Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:

3. All'articolo 16 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, aggiungere il seguente comma:

« Nel caso in cui si renda necessaria per qualsiasi causa la sostituzione di un consigliere proclamato eletto nella lista regionale, il seggio è attribuito al primo dei candidati non eletti inclusi nella lista regionale e, qualora questa abbia esaurito i propri candidati, al gruppo di liste contrassegnate dallo stesso contrassegno secondo la graduatoria di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 15. Il seggio spettante al gruppo di liste viene quindi assegnato alla circoscrizione secondo le disposizioni di cui al decimo e all'undicesimo comma del medesimo articolo. Nella circoscrizione il seggio è attribuito al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo eletto ».

3. 4.

La Commissione.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-*bis*.

1. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente:

« Il consiglio regionale è composto:

di 76 membri nelle regioni con popolazione superiore a 6 milioni di abitanti;

di 57 membri nelle regioni con popolazione superiore a 4 milioni di abitanti;

di 47 membri nelle regioni con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti;

di 38 membri nelle regioni con popolazione superiore a 1 milione di abitanti;

di 28 membri nelle altre regioni ».

3. 013.

Di Muccio.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-*bis*.

1. Per le prossime elezioni regionali, a modifica di quanto stabilito dall'articolo 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, il numero dei consiglieri regionali nelle re-

gioni con popolazione superiore a 3.500.000 abitanti è fissato in 60 membri.

3. 01. Turroni, Canesi, Galileo Guidi, Bielli.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-*bis*.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, le prime elezioni per il rinnovo dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario successive all'entrata in vigore della presente legge hanno luogo entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla scadenza del periodo di cui all'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 108 del 1968.

3. 02. D'Onofrio.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-*bis*.

1. Le elezioni per la rinnovazione dei consigli regionali, che scadano per compiuto quinquennio di carica il 6 maggio 1995, possono aver luogo non oltre la settima domenica successiva alla predetta data.

3. 03. Calderisi, Vito, Di Muccio, Usiglio, Perale, Broglia.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-*bis*.

1. Le elezioni per la rinnovazione dei consigli regionali, che scadono per compiuto quinquennio di carica il 6 maggio 1995, possono aver luogo non oltre la sesta domenica successiva alla predetta data.

3. 04. Calderisi, Vito, Di Muccio, Usiglio, Perale, Broglia.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-*bis*.

1. Le elezioni per la rinnovazione dei consigli regionali, che scadono per compiuto quinquennio di carica il 6 maggio 1995, possono aver luogo non oltre la quinta domenica successiva alla predetta data.

3. 05. Calderisi, Vito, Di Muccio, Usiglio, Perale, Broglia.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-*bis*.

1. Le elezioni per la rinnovazione dei consigli regionali, che scadono per compiuto quinquennio di carica il 6 maggio 1995, possono aver luogo non oltre la terza domenica successiva alla predetta data.

3. 06. Calderisi, Vito, Di Muccio, Usiglio, Perale, Broglia.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-*bis*.

1. Le elezioni per la rinnovazione dei consigli regionali, che scadono per compiuto quinquennio di carica il 6 maggio 1995, possono aver luogo non oltre la seconda domenica successiva alla predetta data.

3. 07. Calderisi, Vito, Di Muccio, Usiglio, Perale, Broglia.

SUBEMENDAMENTO
ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 3. 08.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Nell'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, le parole: « tra il 15 maggio e il 15 giugno » sono sostituite dalle seguenti:

« tra il 15 aprile e il 15 giugno ». Nell'articolo 3, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, come sostituito dall'articolo 4 della legge 25 marzo 1993, n. 81, la parola: « *cinquantacinquesimo* » *è sostituita dalla* seguente: « quarantacinquesimo ». Nell'articolo 18, comma 1, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, la parola: « quarantacinque » è sostituita dalla seguente: « quaranta ».

0. 3. 08. 1.

La Commissione.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-*bis*.

1. Le elezioni dei consigli provinciali e comunali previste per la primavera del 1995 hanno luogo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, contestualmente all'elezione per il primo rinnovo dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario successivo all'entrata in vigore della presente legge.

3. 08.

D'Onofrio.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-*bis*.

1. Le elezioni dei consigli provinciali e comunali che, in applicazione dell'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, devono svolgersi nel periodo 15 maggio-15 giugno 1995, hanno luogo contestualmente all'elezione per il primo rinnovo dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario successivo all'entrata in vigore della presente legge.

3. 012. Calderisi, Vito, Di Muccio, Usiglio, Perale, Broglia.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-*bis*.

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato per le elezioni regionali che si presenta in una lista provinciale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di lire 80 milioni e della cifra ulteriore pari al prodotto di lire 30 per ogni cittadino residente nel collegio provinciale. Per i candidati che si presentano nella lista regionale il limite delle spese per la campagna elettorale è di lire 80 milioni.

2. Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni regionali coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Il mandatario elettorale è tenuto a registrare tutte le operazioni finanziarie relative alla campagna elettorale del candidato designante avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente postale. I contributi o servizi erogati da ciascuna persona fisica, associazione o persona giuridica non possono superare l'importo o il valore di 20 milioni di lire.

3. Entro sessanta giorni dalla data di svolgimento delle elezioni regionali ciascun candidato deve trasmettere al presidente della rispettiva regione la dichiarazione sottoscritta anche dal proprio mandatario elettorale sull'entità delle spese sostenute per la campagna elettorale. Alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e ai servizi ricevuti e alle spese sostenute. Vanno analiticamente riportati attraverso indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche se l'importo o valore è superiore ai 10 milioni di lire. Vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario.

4. In caso di mancato deposito della dichiarazione e del rendiconto di cui al

comma 3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30 milioni a 100 milioni di lire. In caso di violazione dei limiti di spesa si applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente il limite previsto e non superiore al doppio di detto importo.

3. 010.

Savarese, Mammola.

SUBEMENDAMENTI
ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 3. 016.

Al comma 4, lettera A, dopo le parole: commi 3 e 4 *aggiungere le seguenti:* con esclusione dell'ultimo periodo.

0. 3. 016. 1.

Vito, Pisanu.

Al comma 4, lettera C, aggiungere in fine le seguenti parole: con esclusione del comma 2.

0. 3. 016. 2.

Vito, Pisanu.

Aggiungere il seguente comma:

5-*bis*. Alla lettera *e)* dell'articolo 11 della legge n. 515 del 1993 sono aggiunte le seguenti parole: « con eslusione delle attività militanti e di volontariato politico ».

0. 3. 016. 3.

Vito, Pisanu.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Articolo 3-*bis*.

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista provinciale non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari a lire 60 milioni incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di lire 10 per ogni cittadino residente nella circoscrizione. Per i candidati che si presentano nella lista regionale il limite delle spese per la campagna elettorale è pari a lire 60 milioni. Per coloro che si candidano in più liste provinciali le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una candidatura aumentato del 10 per cento. Per coloro che si candidano in una o più circoscrizioni provinciali e nella lista regionale le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle candidature nelle liste provinciali aumentato del 30 per cento.

2. Le spese per la propaganda elettorale espressamente riferite ai candidati, ad eccezione del capolista nella lista regionale, ancorché sostenute dai partiti di appartenenza o dalle liste, sono computate, ai fini dei limiti di spesa di cui al comma 1, tra le spese dei singoli candidati, eventualmente *pro quota*. Tali spese debbono essere quantificate nella dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, n. 3, della legge 5 luglio 1982, n. 441.

3. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista, che partecipa alle elezioni, escluse quelle di cui al comma 2, non possono superare la somma risultante dall'importo di lire 200 moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini residenti nelle circoscrizioni provinciali nelle quali ha presentato proprie liste.

4. Alle elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario si applicano le disposizioni di cui ai seguenti articoli della legge 10 dicembre 1993, n. 515:

a) articolo 7, commi 3 e 4 con esclusione dei candidati che spendono meno di lire 5 milioni avvalendosi unicamente di denaro proprio e di tali spese deve comunque essere redatto il rendiconto ci cui al comma 6; comma 6, intendendosi sostituito al Presidente della Camera il Presidente del consiglio regionale; commi 7 e 8;

b) articolo 8, intendendosi sostituiti ai Presidenti delle Camere i Presidenti dei consigli regionali;

c) articolo 11;

d) articolo 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il Presidente del consiglio regionale; comma 2; comma 3, intendendosi sostituiti i Presidenti delle Camere con il Presidente del consiglio regionale; comma 4, intendendosi sostituito l'Ufficio elettorale circoscrizionale con l'Ufficio centrale circoscrizionale;

e) articolo 13;

f) articolo 14;

g) articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; commi 7 e 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della Camera il Presidente del consiglio regionale; commi 11 e 12; comma 13, intendendosi per contributo alle spese elettorali quello di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni; commi 14 e 15; comma 16, intendendosi per limiti di spesa quelli di cui al comma 3 del presente articolo e per contributo alle spese elettorali quello di cui all'articolo 1 della citata legge n. 659 del 1981; comma 19, primo periodo.

5. La dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge n. 515 del 1993 deve essere trasmessa entro tre mesi dalla data delle elezioni.

3. 016.

La Commissione.

SUBEMENDAMENTO
ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 3. 011.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a lire 23 miliardi e 800 milioni per il 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria per il 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per lo stesso anno.

0. 3. 011. 1. *(Nuova formulazione).*

La Commissione.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-*bis*.

1. Il contributo di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659, è determinato nella misura risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 1.200 per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall'ultimo censimento generale.

2. Il contributo è ripartito su base regionale in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna regione è ripartita, proporzionalmente ai voti ottenuti, tra le liste concorrenti nelle circoscrizioni provinciali che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto al consiglio regionale della regione interessata.

3. 011. Vigneri, Dosi, Bielli, Pericu, Vietti, Elia.

SUBEMENDAMENTI
ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 3. 015.

Sostituire le parole: 3 per cento *con le seguenti:* 20 per cento.

0. 3. 015. 4.

Calderisi, Perale.

Sopprimere le parole: , a meno che sia collegato a una lista regionale che ha superato tale percentuale.

0. 3. 015. 5.

Calderisi, Perale.

Sostituire le parole: ha superato tale percentuale *con le seguenti:* ha superato la percentuale del 10 per cento.

0. 3. 015. 1.

La Russa, Nespoli, Mazzone, Valensise.

Sostituire le parole: ha superato tale percentuale *con le seguenti:* ha superato la percentuale dell'8 per cento.

0. 3. 015. 2.

La Russa, Nespoli, Mazzone, Valensise.

Sostituire le parole: ha superato tale percentuale *con le seguenti:* ha superato la percentuale del 6 per cento.

0. 3. 015. 3.

La Russa, Nespoli, Mazzone, Valensise.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-*bis*.

1. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera regione, meno del 3 per cento dei voti validi, a meno che sia collegato a una lista regionale che ha superato tale percentuale.

3. 015.

La Commissione.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-*bis*.

1. Se nel corso di ventiquattro mesi il rapporto fiduciario tra Consiglio e Giunta è comunque posto in crisi, il quinquennio di durata in carica del Consiglio regionale è ridotto ad un biennio.

2. Con suo decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Repubblica dichiara che si è verificato il presupposto previsto dal comma 1, per la riduzione della durata in carica del Consiglio regionale.

3. 014.

La Commissione.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-*bis*.

1. In caso di consultazioni elettorali indette successivamente alla data di entrata in vigore di nuove norme elettorali che non possano essere applicate senza conseguenti disposizioni attuative si applica, fino all'entrata in vigore di tali disposizioni, la previgente disciplina elettorale.

3. 09.

Calderisi.

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 20 febbraio 1995.

Amoruso, Andreatta, Arlacchi, Brugger, Caveri, Napolitano, Pinza, Tremaglia.

Annunzio di proposte di legge.

In data 17 febbraio 1995 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

ALOISIO ed altri: « Disciplina delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche » (2050);

MANZONI: « Istituzione di una casa da gioco nel comune di Brindisi » (2051);

ALOI ed altri: « Istituzione dell'ordine degli agenti e rappresentanti di commercio » (2052);

LODOLO D'ORIA: « Disciplina dei requisiti per il rinnovo o il rilascio del porto d'armi » (2053).

In data 18 febbraio 1995 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

BERTUCCI: « Esclusione della polizia locale dall'ambito di applicazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la revisione della disciplina del pubblico impiego » (2056);

LEONARDELLI ed altri: « Modifica dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente il sistema di registrazione delle persone alloggiate in strutture ricettive » (2057).

Saranno stampate e distribuite.

Cancellazione dall'ordine del giorno di un disegno di legge di conversione per decadenza del relativo decreto-legge.

Essendo trascorsi i termini di cui all'articolo 77 della Costituzione per la conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 690, il relativo disegno di legge di conversione è stato cancellato dall'ordine del giorno:

S. 1243 – « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 690, recante interventi urgenti per lo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari » *(approvato dal Senato)* (2014).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

CIOCCHETTI: « Norme in materia di collocamento a riposo dei professori universitari » (1837) *(Parere della V e della XI Commissione);*

MATTIOLI ed altri: « Istituzione del Comitato nazionale per la bioetica » (1848) *(Parere della V, della VII, della XI e della XII Commissione);*

JERVOLINO RUSSO ed altri: « Abrogazione dei commi 40 e 41 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di bilinguismo » (1885);

ZELLER e BRUGGER; « Modifiche al regio decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2072, convertito dalla legge 24 dicembre 1925, n. 2264, recante norme per l'uso della bandiera nazionale » (1889) *(Parere della V Commissione);*

RICCIO: « Modifica all'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale » (1891) *(Parere della VII Commissione);*

MITOLO ed altri: « Abrogazione dei commi 40 e 41 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di bilinguismo » (1914);

alla II Commissione (Giustizia):

SCALIA: « Modifica all'articolo 411 del codice penale, concernente la non punibilità della dispersione delle ceneri » (54) *(Parere della I e della XII Commissione);*

MANZONI ed altri: « Modifica della denominazione della professione di ragioniere e perito commerciale, disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068 » (1465) *(Parere della I Commissione);*

MALAN: « Modifiche al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, concernente il regolamento della professione di geometra » (1483) *(Parere della I, della VIII, della X e della XIII Commissione);*

VALENSISE e PATARINO: « Modifica all'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in materia di notificazione di atti a mezzo del servizio postale » (1816) *(Parere della I e della IX Commissione);*

SODA: « Modifica all'articolo 420 del codice di procedura penale in materia di pubblicità dell'udienza preliminare » (1911) *(Parere della I Commissione);*

« Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali » (1901) *(Parere della I, della III, della V, della XI e della XII Commissione);*

alla III Commissione (Esteri):

BERTUCCI ed altri: « Modifiche al sistema dell'assicurazione e del finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi e alla esecuzione di lavori all'estero » (1942) *(Parere della I, della V, della VI e della XI Commissione);*

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con Protocollo aggiuntivo, fatto a New Delhi il 19 febbraio 1993 » (1649) *(Parere della I, della II, della V, della VI, della VII, della IX, della X e della XI Commissione);*

alla IV Commissione (Difesa):

BOFFARDI e DORIGO: « Norme per la ricostruzione della carriera degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto » (1570) *(Parere della I e della V Commissione);*

PERCIVALLE ed altri: « Norme per il conferimento di onorificenze in favore degli ex combattenti della guerra 1940-45, in occasione della celebrazione del 50° anniversario della guerra di liberazione » (1708) *(Parere della I e della V Commissione);*

alla V Commissione (Bilancio):

SOLAROLI ed altri: « Modifica dell'articolo 12-*bis* del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, in materia di termine per la deliberazione di riconoscimento di debiti fuori bilancio da

parte dei comuni e delle province » (1202) *(Parere della I e della VI Commissione);*

CORNACCHIONE ed altri: « Istituzione dell'Albo nazionale delle associazioni per la ricerca scientifica, medica e farmaceutica e norme per la destinazione dell'8 per mille del gettito IRPEF alla ricerca scientifica, medica e farmaceutica » (1780) *(Parere della I, della VI, della VII e della XII Commissione);*

alla VI Commissione (Finanze):

SALES ed altri: « Norme per garantire l'uniformità dei tassi attivi praticati da aziende ed istituti di credito sul territorio nazionale » (1197) *(Parere della I e della II Commissione);*

SOLAROLI ed altri: « Nuova disciplina per il tasso d'interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti » (1201) *(Parere della I e della V Commissione);*

BRUNALE ed altri: « Riforma dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (1397) *(Parere della I, della II, della V, della VIII, della X e della XI Commissione);*

FONTAN ed altri: « Norme per la dismissione delle case cantoniere » (1403) *(Parere della I, della V e della VIII Commissione);*

UCCHIELLI: « Disposizioni per l'alienazione dell'immobile denominato "Palazzo Scattolari" sito in Pesaro, in deroga all'articolo 23 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 » (1480) *(Parere della I, della V, della VII e della VIII Commissione);*

BERGAMO: « Norme per l'autorizzazione al trasferimento di aree demaniali dello Stato site nel comune di Scalea al patrimonio comunale disponibile » (1484) *(Parere della I, della IV, della V e della VIII Commissione);*

MARENGO: « Modifiche al decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, in materia di smaltimento dei rifiuti industriali » (1499) *(Parere della I, della VI, della X e della XIII Commissione, nonché della VIII Commissione* ex *articolo 73, comma 1*-bis, *del regolamento);*

CORLEONE: « Agevolazioni fiscali per l'acquisto di biciclette » (1656) *(Parere della I, della V e della IX Commissione);*

MARIO MASINI ed altri: « Istituzione dell'Albo nazionale degli esperti e consulenti di infortunistica » (1713) *(Parere della I, della V, della IX, della X e della XI Commissione, nonché della II Commissione* ex *articolo 73, comma 1*-bis, *del regolamento);*

MARTINAT ed altri: « Norme per l'abolizione delle tasse automobilistiche » (1719) *(Parere della I, della V, della IX e della X Commissione);*

AGOSTINI ed altri: « Modifiche agli articoli 9, 11 e 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146, concernenti il Servizio centrale degli ispettori tributari » (1743) *(Parere della I, della IV, della V e della XI Commissione);*

DEVECCHI ed altri: « Abolizione delle tasse automobilistiche » (1764) *(Parere della I, della V, della IX e della X Commissione);*

TURCI ed altri: « Modifica all'articolo 65 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in materia di esenzione dall'imposta straordinaria su autovetture e autoveicoli » (1747) *(Parere della I, della V e della IX Commissione);*

alla VII Commissione (Cultura):

BONATO ed altri: « Norme per il riordino e la valorizzazione delle accademie di belle arti » (578) *(Parere della I, della V e della XI Commissione);*

LENTI ed altri: « Rifinanziamento degli interventi per il patrimonio culturale e artistico dell'antico ducato di Urbino e del Montefeltro » (821) *(Parere della I, della V e della VIII Commissione);*

NAPOLI ed altri: « Nuove norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali » (1452) *(Parere della I e della V Commissione)*;

PEZZELLA: « Istituzione della Sovrintendenza archeologica di Frattamaggiore » (1755) *(Parere della I, della V, della XI e della XIII Commissione)*;

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA: « Modifica alla legge 14 agosto 1967, n. 800, concernente il nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali » (1847) *(Parere della I e della V Commissione)*;

MARIO MASINI: « Interventi per il patrimonio culturale, artistico ed archeologico del comprensorio dei Castelli romani » (1858) *(Parere della I, della V e della VIII Commissione)*;

LAUBER ed altri: « Istituzione del tutore scolastico » (1862) *(Parere della I, della V, della XI e della XII Commissione)*;

INNOCENTI: « Soppressione del Conservatorio Santa Caterina in San Marcello pistoiese e trasferimento del relativo patrimonio al comune di San Marcello pistoiese » (1871) *(Parere della I e della V Commissione)*;

COMMISSO ed altri: « Celebrazione del primo centenario della nascita di Corrado Alvaro » (1875) *(Parere della I e della V Commissione)*;

PILO ed altri: « Norme concernenti il Teatro lirico "Giovanni Pierluigi da Palestrina" di Cagliari » (1876) *(Parere della I, della V e della XI Commissione)*;

CECCHI: « Concessione di un contributo annuo dello Stato alla Fondazione "Spadolini Nuova Antologia" » (1878) *(Parere della I e della V Commissione)*;

NAPOLI: « Nuove norme relative alla partecipazione dei docenti della scuola secondaria superiore ai consigli di classe » (1900) *(Parere della I Commissione)*;

alla VIII Commissione (Ambiente):

MASTELLA ed altri: « Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive » (408) *(Parere della I e della II Commissione)*;

OLIVO: « Norme sulla pubblicità negli ascensori finalizzata al sostegno degli interventi in favore delle persone handicappate » (1519) *(Parere della I, della X e della XII Commissione)*;

OLIVO ed altri: « Disposizione per l'accessibilità e la visibilità degli edifici pubblici o aperti al pubblico, nonché per il finanziamento dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche » (1576) *(Parere della I, della V, della XII Commissione)*;

NOVI ed altri: « Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica » (1692) *(Parere della I, della II, della V, della VI, della IX e della XII Commissione)*;

RONCHI ed altri: « Norme in materia di assegnazione, stipula dei contratti e revoca degli alloggi di edilizia residenziale pubblica » (1709) *(Parere della I, della II, della V, della XI e della XII Commissione)*;

OLIVERIO ed altri: « Norme per l'adeguamento e l'ammodernamento della strada statale n. 106 » (1804) *(Parere della I della V e della IX Commissione)*;

ARATA: « Predisposizione di un programma per lo studio ambientale » (1902) *(Parere della I, della V, della VII e della X Commissione)*;

MARTINAT ed altri: « Legge-quadro in materia di lavori pubblici » (1946) *(Parere della I, della II, della V, della X della XI Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie)*;

alla IX Commissione (Trasporti):

LEONARDELLI ed altri: « Riduzione delle tariffe postali per agevolare la diffusione delle pubblicazioni periodiche » (1451) *(Parere della I, della V, della VI e della VII Commissione)*;

GALLETTI e ANGELINI: « Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di conferimento della qualifica di ausiliario del traffico » (1539) *(Parere della I, della V e della XI Commissione);*

CIOCCHETTI e MEOCCI: « Riduzione delle tariffe postali per agevolare la diffusione delle pubblicazioni periodiche » (1546) *(Parere della I, della V, della VI e della VII Commissione);*

GALLETTI: « Norme in materia di limiti di velocità per gli autoveicoli e i motoveicoli » (1613) *(Parere della I e della II Commissione);*

OLIVO: « Norme in materia di patenti di guida per trasporto specifico di persone handicappate » (1737) *(Parere della I e della XII Commissione);*

PERTICARO ed altri: « Norme in materia di raccolta, demolizione, rottamazione e recupero dei veicoli a motore » (1771) *(Parere della I, della II, della VIII e della X Commissione);*

GAGGIOLI e ZACCHEO: « Istituzione della patente B provvisoria » (1907) *(Parere della I e della II Commissione);*

RONCHI ed altri: « Disciplina dei servizi a domanda individuale riguardanti le concessioni dei servizi pubblici di telefonia » (1923) *(Parere della I e della V Commissione);*

alla X Commissione (Attività produttive):

NESPOLI: « Norme per l'esercizio dell'attività di impresa di onoranze funebri » (1270) *(Parere della I, della II, della XI e della XII Commissione);*

MARTINAT ed altri: « Norme in materia di caratteristiche ottimali dei combustibili convenzionali ai fini della riduzione delle emissioni nell'atmosfera » (1285) *(Parere della I, della II, della VIII e della XIII Commissione);*

PORTA ed altri: « Normative per la subfornitura e l'identificazione dei marchi di particolare interesse artistico » (1667) *(Parere della I, della II e della VII Commissione);*

MATTIOLI ed altri: « Norme in materia di imprese di lavanderia e tintoria » (1831) *(Parere della I, della II, della V e della XI Commissione);*

alla XI Commissione (Lavoro):

TURCO ed altri: « Interventi per la salute delle donne nei luoghi di lavoro » (1344) *(Parere della I, della V, della X e della XII Commissione);*

GIOVANARDI ed altri: « Norme per l'immissione in ruolo del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (1404) *(Parere della I, della V e della VIII Commissione);*

TOFANI ed altri: « Delega al Governo per l'adozione di un testo unico per il riordinamento dei trattamenti pensionistici di guerra » (1498) *(Parere della I e della V Commissione);*

SELVA ed altri: « Modifica dell'articolo 25 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, in materia di trattamento pensionistico a favore degli agenti e rappresentanti di commercio » (1514) *(Parere della I, della V e della X Commissione);*

TREMAGLIA ed altri: « Soppressione del ruolo degli assistenti degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti e loro inquadramento nel ruolo dei collaboratori dei medesimi uffici » (1555) *(Parere della I, della II e della V Commissione);*

BONATO ed altri: « Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, in materia di estensione dell'assegno per il nucleo familiare ai pensionati a carico delle gestioni previdenziali per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali » (1562) *(Parere della I, della V e della X Commissione);*

BOFFARDI ed altri: « Nuove norme per il funzionamento delle agenzie per l'impiego » (1569) *(Parere della I, della V e della VII Commissione);*

INNOCENTI e REBECCHI: « Tutela delle pari opportunità nell'accesso al lavoro indipendentemente da rapporti di parentela o di affinità » (1573) *(Parere della I, della V e della X Commissione)*;

SELVA: « Ricostituzione della Cassa delle pensioni civili e militari dello Stato » (1691) *(Parere della I, della IV, della V e della VI Commissione)*;

MARIO MASINI: « Modifica all'articolo 5 della legge 29 gennaio 1992, n. 58, recante disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni » (1711) *(Parere della I, della V e della IX Commissione)*;

NOVI: « Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e nuove norme in materia di personale ausiliario degli uffici giudiziari » (1730) *(Parere della I, della II e della V Commissione)*;

FINI ed altri: « Interpretazione autentica dei criteri per la valutazione del danno anatomo-funzionale nella quantificazione della pensione di guerra, introdotti dall'articolo 2 della legge 8 agosto 1991, n. 261 » (1745) *(Parere della I, della IV, della V e della XII Commissione)*;

VIETTI e CIOCCHETTI: « Norme per il trasferimento nei ruoli degli insegnanti delle scuole statali del personale insegnante dipendente dalle amministrazioni comunali che abbia svolto attività integrative » (1758) *(Parere della I, della V e della VII Commissione)*;

BOLOGNESI ed altri: « Modifiche alla legislazione vigente in materia di cassa integrazione straordinaria e nuova disciplina in materia di ammortizzatori sociali, contratti di solidarietà e riduzione dell'orario di lavoro » (1808) *(Parere della I, della II, della V e della X Commissione)*;

SODA: « Natura risarcitoria dell'indennità sostitutiva delle ferie » (1884) *(Parere della I, della V e della VI Commissione)*;

SCHETTINO: « Disciplina delle attività professionali esercitate dal personale dipendente della pubblica amministrazione e istituzione del ruolo unico professionale dei dipendenti della pubblica amministrazione » (1916) *(Parere della I, della II e della V Commissione)*;

alla XII Commissione (Affari sociali):

MASSIDDA ed altri: « Norme per la promozione dell'informazione e il divieto della pubblicità commerciale in materia sanitaria » (1274) *(Parere della I, della II e della X Commissione)*;

HÜLLWECK ed altri: « Norme per l'accesso in condizioni di eguaglianza alle cariche elettrive degli Ordini provinciali e della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri » (1460) *(Parere della I, della II e della XI Commissione)*;

GALLETTI e SCALIA: « Disposizioni per la pubblicità del tabacco e dei prodotti da tabacco » (1600) *(Parere della I, della II, della VIII e della X Commissione)*;

PAMPO: « Norme in materia di invalidità civile » (1732) *(Parere della I, della II, della V e della XI Commissione)*;

MUSSOLINI e VINCENZO BASILE: « Modifiche alle leggi 2 dicembre 1975, n. 644, e 12 agosto 1993, n. 301, in materia di consenso al prelievo di organi e di tessuti da cadavere a scopo terapeutico » (1738) *(Parere della I, della II e della V Commissione)*;

MASSIDDA ed altri: « Norme in materia di cura e tutela dei malati di thalassemia » (1769) *(Parere della I, della V e della XI Commissione)*;

MIGNONE ed altri: « Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, relativamente all'accesso alle funzioni di medico di medicina generale » (1775) *(Parere della I, della V e della XI Commissione)*;

SODA: « Modifiche alla legge 5 giugno 1990, n. 135, recante "Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS" » (1806) *(Parere della I e della II Commissione)*;

SBARBATI e UGOLINI: « Disciplina dell'attività di pranoterapia e istituzione dell'Albo professionale dei pranoterapeuti » (1888) *(Parere della I, della II, della V, della VII e della XI Commissione)*;

alla XIII Commissione (Agricoltura):

DI STASI ed altri: « Riordinamento del Corpo forestale dello Stato » (1486) *(Parere della I, della II, della IV, della V, della VIII, della X e della XI Commissione)*;

BONATO ed altri: « Modifiche alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, recante disciplina del Fondo di solidarietà nazionale » (1563) *(Parere della I, della V, della VI e della X Commissione)*;

ROSSO: « Ordinamento della Guardia forestale e ambientale » (1582) *(Parere della I, della II, della IV, della V, della VII, della VIII e della XI Commissione)*;

ANGHINONI ed altri: « Introduzione dell'articolo 2-*bis* della legge 26 novembre 1992, n. 468, in materia di riduzione delle quote latte » (1880) *(Parere della I, della II, della V, della X Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie)*;

Alle Commissioni riunite III (Esteri) e VII (Cultura):

TREMAGLIA ed altri: « Norme per il funzionamento delle Istituzioni scolastiche italiane d'oltre oceano » (412) *(Parere della I, della V e della XI Commissione)*;

TREMAGLIA ed altri: « Norme per il funzionamento delle scuole italiane bilingui d'America nonché dei corsi di lingua italiana per i discendenti degli emigrati italiani in America » (414) *(Parere della I, della V e della XI Commissione)*;

alle Commissioni riunite X (Attività produttive) e XII (Affari sociali):

SCALIA ed altri: « Norme relative all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari a tutela dei diritti dei consumatori » (392) *(Parere della I, della II, della V, della VII, della XIII Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie)*.

Nella seduta del 7 febbraio 1995 è stata assegnata alla II Commissione permanente (Giustizia), in sede referente, la proposta di legge n. 102.

Per consentire di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è rimessa alla competenza primaria della stessa II Commissione (Giustizia), con il parere della I, della V e della XII Commissione la proposta di legge d'iniziativa del deputato LIA: « Istituzione di un fondo per i centri di sostegno a favore delle vittime di maltrattamenti e di violenza sessuale » (150), attualmente assegnata alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), in sede referente, e vertente su materia identica a quella contenuta nel progetto di legge sopraindicato.

Nella seduta del 20 luglio 1994 è stata assegnata alla XI Commissione permanente (Lavoro), in sede referente, la proposta di legge n. 519.

Per consentire di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è rimessa alla competenza primaria della stessa XI Commissione (Lavoro), con il parere della I, della V, della VI e della XIII Commissione la proposta di legge d'iniziativa del deputato LIA: « Modifica al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, concernente razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi » (626), attualmente assegnata alla XIII Commissione permanente (Agricoltura), in sede referente, e vertente su materia identica a quella contenuta nel progetto di legge sopraindicato.

Assegnazione di una proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta d'inchiesta parlamentare è deferita alla sot-

toindicata Commissione permanente, in sede referente:

alla VIII Commissione (Ambiente):

Luigi NEGRI ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle eventuali responsabilità dei poteri pubblici e degli enti locali in occasione dell'alluvione che ha colpito l'Italia settentrionale nel novembre 1994 » (doc. XXII, n. 19) *(Parere della I, della II e della V Commissione).*

Annunzio della trasmissione di copia di ordinanze emesse nell'ambito di procedimenti penali nei confronti di un deputato in relazione all'articolo 68, comma 1, della Costituzione.

Con ordinanza del 18 maggio 1994, pervenuta alla Camera in data 6 febbraio 1995, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Messina ha rigettato – ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 627, – l'istanza di sospensione – formulata, ai sensi della medesima norma, in relazione all'articolo 68, comma 1, della Costituzione – del procedimento penale pendente presso tale giudice nei confronti del deputato Vittorio SGARBI.

Con ordinanza del 6 febbraio 1995, pervenuta alla Camera in data 16 febbraio 1995, il tribunale di Messina ha rigettato – ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 gennaio 1995, n. 7 – l'istanza di sospensione – formulata, ai sensi della medesima norma, in relazione all'articolo 68, comma 1, della Costituzione – del procedimento penale pendente presso tale tribunale nei confronti del deputato Vittorio SGARBI.

Tali atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Trasmissione di risoluzioni dal Parlamento europeo.

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di sette risoluzioni:

« sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma del Trattato sulla Carta europea per l'energia e alla sua applicazione provvisoria da parte della Comunità europea » (Procedura di consultazione) (doc. XII, n. 55);

« sui progressi conseguiti nel 1994 nell'attuazione della cooperazione nel campo della giustizia e degli affari interni conformemente al titolo VI del trattato sull'Unione europea » (doc. XII, n. 56);

« sulle raccomandazioni rivolte dal Consiglio agli Stati membri sui disavanzi pubblici eccessivi » (doc. XII, n. 57);

« sulla proposta di decisione del Consiglio riguardante le conclusioni dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'*Uruguay Round* (1986-1994) » (Procedura per il parere conforme) (doc. XII, n. 58);

« sulla relazione della Commissione riguardante le azioni comunitarie che interessano il turismo » (doc. XII, n. 59);

« sulla proposta di decisione del Consiglio riguardante la conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica socialista democratica di Sri Lanka relativo al partenariato e allo sviluppo » (Procedura di consultazione) (doc. XII, n. 60);

« sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione della Convenzione sulla protezione delle Alpi (Convenzione alpina) » (Procedura di consultazione) (doc. XII, n. 61).

Questi documenti saranno stampati, distribuiti e, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

alla III Commissione (doc. XII, nn. 55, 56, 58 e 60);

alla V Commissione (doc. XII, n. 57);

alla VIII Commissione (doc. XII, n. 61);

alla X Commissione (doc. XII, n. 59);

e, per il parere, *alla Commissione speciale per le politiche comunitarie e alla III Commissione permanente (Esteri).*

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 15 febbraio 1995, a pagina 3221, prima colonna, dopo il terzo capoverso sono aggiunte le seguenti parole:

COM(94)526 – Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 3906/89 in vista dell'aiuto economico alla Croazia;

Direttiva 94/68/CE – Direttiva 94/68/CE della Commissione, del 16 dicembre 1994, che adegua al progresso tecnico la direttiva 78/318/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai tergicristallo e ai lavacristallo dei veicoli a motore;

Direttiva 94/78/CE – Direttiva 94/78/CE della Commissione, del 21 dicembre 1994, che adegua al progresso tecnico la direttiva 78/549/CEE del Consiglio relativa ai parafanghi delle ruote dei veicoli a motore;

Direttiva 94/79/CE – Direttiva 94/79/CE della Commissione, del 21 dicembre 1994, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

COM(94)601 – Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità;

COM(94)583 – Proposta di regolamento del Consiglio che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti;

COM(94)458 – Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità;

COM(94)585 – Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori;

COM(94)570 – Proposta di direttiva del Consiglio e del Parlamento europeo recante 16.a modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

Stampato su carta riciclata ecologica

ALA12-141
Lire 1000